

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'OCF

Allegato 2

Procedura di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (*adottato con delibera n. 795 del 30 novembre 2016.*)

Art. 1

(Fonti normative)

1. La presente procedura regola la domanda di iscrizione all'albo in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed è adottata ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 13, comma 3, del Regolamento di organizzazione e attività.

Art. 2

(Domanda di iscrizione)

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, il richiedente deve attestare:

(a) la propria residenza; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, specificando il relativo indirizzo;

(b) di aver sostenuto la prova valutativa di cui agli articoli 100 del Regolamento Intermediari e 19 del Regolamento di organizzazione e attività ovvero quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, indicando la sessione, l'anno e la sede in cui è stata sostenuta, ovvero di essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale;

(c) di essere in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento;

(d) di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale, di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 2 del medesimo Decreto e di non essere stato destinatario di condanne penali. In caso contrario il richiedente dovrà indicare le condanne penali riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria, nonché la violazione accertata e la pena comminata ovvero dovrà indicare di versare in una situazione impeditiva ma di essere rimasto estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale ovvero speciale ai sensi dell'art. 111, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche. A tal fine allega, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto Ministeriale, documentazione idonea a dimostrare la propria estraneità

(e) di non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al citato articolo 1 ovvero la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui al citato articolo 2, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

(f) di aver versato il contributo previsto dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico e dall'articolo 13, comma 4, del Regolamento di organizzazione e attività, con indicazione dell'importo versato e delle relative modalità di pagamento;

(g) di non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico. In particolare di non avere procedimenti penali a proprio carico ovvero, in caso contrario, di avere procedimenti penali

pendenti con indicazione della violazione ipotizzata, dello stato del procedimento, del numero di iscrizione al ruolo (R.G.N.R.) e dell'autorità giudiziaria procedente;

(h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 106 del Regolamento Intermediari;

(i) il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare;

(l) di aver pagato la tassa di concessione governativa per l'importo e con le modalità previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 per l'efficacia del provvedimento di iscrizione all'albo.

2. Le attestazioni di cui al precedente comma 1 sono rese con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo I e III del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, di tale Decreto.

3. I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare alla domanda i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale ovvero la sussistenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

4. La domanda è indirizzata alla Sezione territoriale dell'OCF determinata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di organizzazione e attività nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

Art. 3 *(Entrata in vigore)*

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dall'1 dicembre 2016.

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate le disposizioni di cui all'Allegato 2 del Regolamento di organizzazione e attività adottate il 26 novembre 2010.